

Proposta di regolamento per l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni
al telemarketing, redatta dall'Istituto Italiano per la Privacy

www.istitutoitalianoprivacy.it

Versione finale – 18 febbraio 2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Visto l'articolo 130, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
2010;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del ... 2010;

Sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma
3-bis del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente regolamento si applica ai soli dati riportati in elenchi di abbonati conoscibili da
chiunque pubblicati successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 130, comma 3-*bis*,

*I contenuti di questo documento costituiscono solo una proposta scientifico-giuridica e non rappresentano in alcun
modo un atto di derivazione pubblica o altro testo amministrativo o normativo, né vi sono collegati.*

del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali riportati negli elenchi di abbonati pubblicati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 130, comma 3-bis, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 possono essere trattati per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, sia attraverso chiamate, sia per inoltri a domicilio, solo qualora gli interessati abbiano manifestato un consenso specifico, reso esplicito con un simbolo sugli elenchi stessi.

Il presente regolamento non si applica a trattamenti per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, sia attraverso chiamate, sia per inoltri a domicilio, di dati legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto degli articoli 23 e 24 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e comunque aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico.

Articolo 2 Istituzione del registro

Presso il Ministero dello Sviluppo Economico è istituito, ai sensi dell'articolo 130 comma 3-bis del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il registro pubblico delle opposizioni.

Gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati conoscibili da chiunque possono opporsi al trattamento degli stessi per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, sia attraverso chiamate, sia per inoltri a domicilio, iscrivendosi al registro di cui al comma 1.

Articolo 3 Gestione del registro e copertura finanziaria

Il Ministero dello Sviluppo Economico provvede alla realizzazione e gestione del registro con le risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone. Il Ministero dello Sviluppo

Economico può affidare la realizzazione e la gestione del registro a soggetti terzi, pubblici o privati, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del presente regolamento, deve prevedere:

- a) le condizioni generali di svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;
- b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero;
- c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
- d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;
- e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero.

La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti dal Ministero dello Sviluppo Economico entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento o, in caso di affidamento a terzi, entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione del contratto. I dati, prodotti dal gestore e relativi al registro pubblico, aggregati o comunque non contenenti dati personali degli interessati o degli operatori, potranno da questo essere riutilizzati ai sensi del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n.36.

Articolo 4 Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio

Ai sensi del presente regolamento è definito "operatore" qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda effettuare, in qualità di titolare, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, sia

attraverso chiamate, sia per inoltri a domicilio.

Ciascun operatore, prima di iniziare i trattamenti di dati di cui sopra, è tenuto a presentare istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di:

- a) documentazione attestante l'identità legale dell'operatore (per le persone fisiche, documento di identità, eventualmente anche digitale, in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità, eventualmente anche digitale, del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto);
- b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 8, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con gli abbonati, per conto del Titolare, in qualità di Responsabile esterno;
- c) l'elenco o gli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.

Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, provvede ad assegnare le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore a norma del successivo articolo 7, e pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico. All'operatore è fatto obbligo di rendere nota al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro.

Articolo 5 Costi di accesso al registro

Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro pubblico, se diverso dal Ministero dello Sviluppo Economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico, comprensivo delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello

sviluppo economico che lo approva. I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui al successivo articolo 10.

Articolo 6 Modalità e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico

Ciascun abbonato può chiedere che i suoi dati personali riportati negli elenchi di abbonati conoscibili da chiunque siano iscritti nel registro pubblico, gratuitamente e secondo le seguenti modalità:

1. mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico. In tal caso, l'abbonato è tenuto a comunicare i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e numerazione da iscrivere al registro. Il gestore del registro può richiedere ulteriori notizie o documenti attestanti l'identità dell'abbonato. Non potranno essere ritenute valide automaticamente le richieste di iscrizione in numero maggiore di cinque se provenienti dal medesimo indirizzo IP (internet protocol) e, in tal caso, il gestore del registro potrà verificarne la correttezza con l'obiettivo di evitare iscrizioni da parte di soggetti non legittimati;
2. mediante chiamata, effettuata dalla linea che identifica univocamente l'abbonato e riferita alla numerazione per cui si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro pubblico. Il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l'abbonato di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
3. mediante invio di lettera raccomandata all'indirizzo del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento. In tal caso, fa fede la data di effettiva ricezione

della lettera da parte del gestore.

L'iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva (sia attraverso chiamate, sia per inoltri a domicilio), senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. L'iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto tali dati da fonti diverse dall'elenco abbonati, purché ciò avvenga nel rispetto degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Ciascun interessato può aggiornare, modificare o cancellare la propria iscrizione al registro pubblico con le medesime modalità previste per l'iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi di nuovo al registro pubblico senza alcuna limitazione.

L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico ha durata indefinita. L'iscrizione dell'abbonato nel registro pubblico è riferita unicamente alla numerazione ad esso intestata e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.

L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogniqualvolta cambi l'intestatario o cessi l'utilizzo della numerazione: a tal fine, deve essere consentito l'aggiornamento automatico del registro pubblico di cui al presente regolamento, con frequenza almeno mensile, sulla base delle informazioni contenute nell'elenco generale unico di abbonati di cui alla Delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2002, n. 72. A tal fine, il gestore del registro aderisce agli accordi quadro stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 55 del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.

L'iscrizione al registro pubblico può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi. Sono conservate dal gestore del registro, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico, secondo criteri di completezza, integrità,

inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

Articolo 7 Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro pubblico da parte degli operatori

Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso.

La consultazione del registro pubblico e dei dati in esso contenuti, in qualunque modo formati, da parte degli operatori deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3 quater dell'articolo 130 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ciascun operatore è tenuto ad aggiornare al massimo ogni trenta giorni lavorativi le proprie banche dati, mediante cancellazione degli interessati iscritti nel registro.

Le interrogazioni del registro pubblico da parte degli operatori avvengono negli orari stabiliti dal gestore del registro. Il gestore del registro potrà differire, modificare od assegnare diversi tempi di aggiornamento per ciascun operatore, al fine di garantire l'ottimale gestione dei flussi di traffico e la corretta e piena funzionalità del registro pubblico.

Le modalità di interrogazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, dovendosi utilizzare appositi sistemi di codifica e crittografia per la loro protezione da accessi non autorizzati, anche mediante profili di autorizzazione o sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro pubblico e metterlo nuovamente a disposizione dell'operatore in apposita sezione del sito web o rinviarlo aggiornato per posta elettronica all'operatore senza che questo possa in alcun modo estrarre dati presenti nel registro pubblico.

Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo

conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.

A ciascun operatore sono consegnate credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi di aggiornamento degli elenchi ed esse sono rinnovate ogni tre mesi.

Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento degli elenchi sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento degli elenchi e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

Articolo 8 Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante

Gli operatori che, in qualità di titolari o di responsabili, effettuano trattamenti di dati per finalità di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti degli abbonati che dispongono della presentazione dell'identificazione della linea chiamante, a rendere la linea chiamante identificabile.

Articolo 9 Obbligo di informativa

Anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornendo altresì le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni. L'informativa può essere resa con modalità semplificate, nella forma prevista nell'allegato A) del presente Regolamento.

Articolo 10 Educazione del consumatore

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, realizza e promuove una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, sia attraverso chiamate, sia per inoltri a domicilio. Per le medesime finalità, tutti gli operatori titolari di licenze per servizi di telecomunicazioni mettono a disposizione degli abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione degli utenti sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.

Articolo 11 Controllo da parte del Garante e sanzioni

Il gestore del registro pubblico assicurerà il pieno e costante accesso al Garante per la protezione dei dati personali per l'esecuzione dei controlli sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui all'articolo 130 comma 3-quater nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria ai sensi del capo III del Titolo secondo del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le sanzioni per il mancato rispetto del presente regolamento sono quelle previste dall'articolo 162 comma quater del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2010

I contenuti di questo documento costituiscono solo una proposta scientifico-giuridica e non rappresentano in alcun modo un atto di derivazione pubblica o altro testo amministrativo o normativo, né vi sono collegati.